		<b>Area Acquisti di Gruppo</b> <b>Albo fornitori e Servizi on line</b>	
Titolo	SISTEMA DI QUALIFICAZIONE – NORMATIVA GENERALE	Ver.	01
		Data	16/12/2011





**FERSERVIZI S.p.A.**

**GRUPPO FERROVIE DELLO STATO ITALIANE**

## **SISTEMA DI QUALIFICAZIONE**

**Fornitori di beni, Prestatori di servizi ed Esecutori di lavori**

### **NORMATIVA GENERALE**

<i>Redazione</i>	<i>Approvazione</i>
Assistenza Gare e Appalti Responsabile Focal Point Appalti e Progetti Speciali Clelia Gesualdi 	Responsabile Albo Fornitori e Servizi on Line Fulvio Zonta 
<i>Verifica</i>	<i>Autorizzazione</i>
Responsabile Normativa e Assistenza Negoziale Andrea Valletti 	Responsabile Area Acquisti di Gruppo Paolo Fratoni 

## INDICE

Articolo 1. Definizioni .....	3
Articolo 2. Istituzione e finalità del Sistema di qualificazione.....	5
Articolo 3. Durata del Sistema di qualificazione.....	7
Articolo 4. Condizioni di utilizzo del Sistema Informatico e regole di condotta.....	7
Articolo 5. Soggetti ammessi al Sistema di qualificazione.....	8
Articolo 6. Istanza di qualificazione.....	9
Articolo 7. Limite delle prestazioni.....	11
Articolo 8. Requisiti per la Qualificazione.....	12
Articolo 9. Documenti e titoli per la qualificazione.....	13
Articolo 10. Esito dell'istanza di qualificazione.....	17
Articolo 11. Validità della qualificazione, dequalificazione, sospensione della qualificazione e.....	18
cancellazione dal Sistema.....	18
Articolo 12. Segnalazione delle variazioni, aggiornamento e mantenimento della qualificazione.....	21
Articolo 13. Rinnovo ed estensione della qualificazione.....	22
Articolo 14. Selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta.....	23
Articolo 15. Rimborso spese .....	24
Articolo 16. Pubblicità.....	24
Articolo 17. Limitazioni e deroghe nell'utilizzo del Sistema .....	24
Articolo 18. Comunicazioni e modalità di trasmissione.....	25
Articolo 19. Cancellazione volontaria .....	26
Articolo 20. Conservazione dell'Account.....	26
Articolo 21. Garanzie e manleva.....	27
Articolo 22. Obbligo di riservatezza .....	28
Articolo 23. Foro Competente .....	28
Articolo 24. Responsabilità.....	28
Articolo 25. Gestore del Sistema Informatico.....	29
Articolo 26. Normativa applicabile .....	29
Articolo 27. Disposizioni finali.....	30

## Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini della presente Normativa e dei relativi allegati si applicano le definizioni che seguono:

- “Account”**: l’insieme dei codici personali di identificazione costituiti da User ID e Password che consentono all’Operatore economico/Fornitore l’accesso al Sistema;
- “Aggiornamento”**: la modifica del limite delle prestazioni per il quale il soggetto si è qualificato;
- “Beni/Servizi/Lavori”**: Beni/Servizi/Lavori analoghi per funzione/finalità;
- “Cancellazione”**: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Sistema di Qualificazione di Ferservizi nei casi previsti dalla presente Normativa nei confronti dell’operatore qualificato e che consiste nell’esclusione dello stesso dal Sistema;
- “Casella di posta elettronica certificata dell’operatore economico”**: la casella di posta elettronica certificata indicata dall’operatore economico, al momento della presentazione dell’istanza di qualificazione e destinata alle comunicazioni, richieste ed inviti attinenti e, comunque, in generale alle comunicazioni inerenti all’attività svolta sul Portale; presso detta casella di posta elettronica certificata l’operatore economico, all’atto della istanza di qualificazione, elegge domicilio per la ricezione di dette comunicazioni, richieste ed inviti ai sensi dell’art. 79, comma 5 *quinqes*, del D.Lgs. n. 163/06;
- “Casella di posta elettronica certificata del Portale Acquisti di Ferservizi”**: la casella di posta elettronica certificata attraverso la quale vengono gestite tutte le comunicazioni inerenti all’attività svolta sul Portale;
- “Categorie di forniture/prestazioni/lavorazioni”**: il raggruppamento di beni/servizi/lavori ricompreso nei diversi “Sottosistemi” che compongono il Sistema;
- “D.Lgs. n. 163/2006”**: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- “D.P.R. n. 207/2010”**: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante il “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- “Dequalificazione”**: la riduzione del limite delle prestazioni per le categorie di forniture/prestazioni/lavorazioni oggetto di qualificazione;
- “Estensione”**: l’ampliamento della qualificazione ad altra/e categoria/e di forniture/prestazioni/lavorazioni;

- “Ferservizi”**: la Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane denominata Ferservizi S.p.A.;
- “Firma Digitale”**: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, come definita ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’Amministrazione digitale);
- “Gestore del Sistema Informatico”**: il soggetto *ex art.* 290 D.P.R. n. 207/2010 del quale si avvale Ferservizi quale supporto per la gestione e conduzione del Sistema Informatico;
- “Impresa ausiliaria”**: l’impresa dei cui requisiti – ai fini dell’iscrizione al Sistema – il soggetto istante intende avvalersi;
- “Istanza di qualificazione”**: domanda, presentata con le modalità di cui alla presente Normativa, attraverso la quale i soggetti interessati richiedono la qualificazione al Sistema in uno o più Categorie di forniture/prestazioni/lavorazioni;
- “Limite delle prestazioni”**: l’importo massimo attribuito ai soggetti qualificati per cui è consentito partecipare alle gare;
- **“Mantenimento”**: la permanenza della qualificazione;
- **“Normativa”**: il presente documento regolamentare che disciplina l’inserimento e la permanenza dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori nel Sistema;
- “Operatività”/“Qualificazione”**: il risultato del procedimento che consente agli operatori economici interessati - a seguito del positivo riscontro da parte di Ferservizi dell’istanza di qualificazione - l’accesso e l’effettiva “iscrizione” al Sistema di Qualificazione;
- “PEC”**: La Posta Elettronica Certificata, ai sensi del d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68, è un sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica, con valenza legale, attestante l’invio e la consegna di documenti informatici;
- “Portale Acquisti”**: s’intende l’ambiente telematico virtuale, fornito e gestito da un soggetto terzo, per mezzo del quale vengono effettuate e gestite sia le iscrizioni al Sistema di Qualificazione sia le gare on line;
- “Profilo del committente”**: il sito informatico di Ferservizi su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi al presente Sistema, il cui indirizzo Internet è il seguente:  
<http://www.ferservizi.it/>;
- “Registrazioni del Sistema Informatico”**: le risultanze degli archivi elettronici contenenti gli atti, i dati, i documenti e le informazioni relative alla tenuta e gestione del Sistema di Qualificazione;
- “Rinnovo”**: il rinnovo della qualificazione, alla scadenza del triennio di validità;
- “Scheda Tecnica”**: il documento che individua, per ciascuna categoria di fornitura/prestazione/lavorazione, gli specifici requisiti di base relativi alla capacità tecnica

- nonché all'organizzazione aziendale per la qualità, necessari per l'iscrizione nella categoria medesima;
- “Sistema”**: il Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di Ferservizi;
  - “Sistema informatico”**: il Sistema che consente la tenuta e la gestione del Sistema di Qualificazione di Ferservizi;
  - “Sito”**: [www.acquistionlineferservizi.it](http://www.acquistionlineferservizi.it);
  - “Soggetto istante”**: il Legale rappresentante dell'operatore economico o il soggetto interessato alla qualificazione al Sistema, che abbia il potere di richiedere la qualificazione e di attestare e dichiarare fatti, dati ed informazioni relativi al soggetto che rappresenta/sé medesimo impegnando l'impresa/sé medesimo nei confronti di Ferservizi ovvero il Procuratore al quale sia stata conferita apposita procura dal soggetto o dall'organo competente;
  - “Soggetto qualificato”/“Qualificato”/“Fornitore”**: l'operatore economico *ex art. 34 D.Lgs. n. 163/06* che, a seguito dell'istanza di qualificazione inviata a Ferservizi tramite il Sistema Informatico, ha ottenuto la qualificazione/operatività nel Sistema;
  - “Sospensione della qualificazione”**: il provvedimento che viene adottato dal Responsabile del Sistema di Qualificazione di Ferservizi nei casi previsti dalla presente Normativa nei confronti del Qualificato e che consiste nella temporanea disabilitazione dello stesso dal Sistema di Qualificazione;
  - “Sottosistemi”**: i diversi settori/le diverse sezioni che compongono il Sistema, individuati nell'allegato “Elenco dei Sottosistemi”;
  - “Utente/i del Sistema Informatico”**: ogni soggetto che opera nel Sistema informatico, ivi compresi Ferservizi, il Gestore del Sistema informatico, gli operatori economici interessati, nonché eventuali altri soggetti a cui Ferservizi medesima consente l'utilizzo del Sistema Informatico.

## **Articolo 2. Istituzione e finalità del Sistema di qualificazione**

1. E' istituito presso Ferservizi il Sistema di qualificazione dei fornitori di beni, prestatori di servizi ed esecutori di lavori.
2. Il Sistema ha lo scopo di definire elenchi di fornitori di beni, di prestatori di servizi ed esecutori di lavori dotati di specifici requisiti d'ordine generale, tecnici e finanziari interessati a partecipare alle gare per gli affidamenti di forniture di beni, di prestazioni di servizi ed esecuzione di lavori.
3. La presente Normativa ha lo scopo di definire le regole con cui viene istituito e gestito il Sistema di Qualificazione di Ferservizi ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n.

163, dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e dalla Disposizione di Gruppo 126/AD del 15/04/2009 “Procedure per la gestione delle attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato” e in particolare di disciplinare la qualificazione al Sistema di soggetti di comprovata idoneità. Essa si compone anche dei documenti allegati, che ne costituiscono parte integrante:

- Elenco dei Sottosistemi;
- Informativa sulla privacy;
- Schede tecniche;
- Procedura di valutazione economico finanziaria.

4. Il Sistema è articolato in più Sottosistemi, comprendenti uno o più Categorie di forniture/prestazioni/lavorazioni.

5. Ferservizi ha facoltà di utilizzare il Sistema ai fini dell'affidamento in appalto di forniture/servizi e lavori, di qualsiasi importo, di cui alle categorie di forniture, prestazioni e lavorazioni. A tal fine, Ferservizi invita i soggetti qualificati a presentare offerta procedendo alla loro selezione con le modalità ed i criteri stabiliti dalla disciplina vigente e dai successivi articoli 7 e 14.

6. A maggior esplicitazione del precedente punto si precisa che la pubblicazione della presente Normativa, la diffusione della documentazione in essa richiamata e l'istituzione del Sistema di Qualificazione, non costituisce in alcun modo per Ferservizi l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

7. L'istanza di qualificazione, le dichiarazioni, le documentazioni e gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti a conseguire l'operatività nel Sistema di Qualificazione, senza la costituzione di alcun vincolo in capo a Ferservizi per l'assegnazione di qualsivoglia affidamento a detti soggetti, atteso che il Sistema medesimo rappresenta per Ferservizi uno strumento da utilizzare nell'attività propedeutica delle singole procedure di affidamento attinenti alle categorie indicate nel Sistema, al verificarsi dei presupposti.

8. L'istanza di Qualificazione e il conseguente accesso al Portale tramite l'Account da parte degli Utenti comporta l'accettazione di tutte le disposizioni contenute nella presente Normativa e nei documenti ivi richiamati.

9. Al fine di poter utilizzare il Sistema Informatico, gli operatori economici interessati dovranno dotarsi a propria cura e spese della strumentazione tecnica ed informatica software ed hardware espressamente richiamata nella home page del Portale all'indirizzo [www.acquisitionlineferservizi.it](http://www.acquisitionlineferservizi.it), nonché i collegamenti alle linee di telecomunicazione, necessari per il collegamento alla rete Internet e, in generale, per compiere le attività all'interno del Sistema.

10. Il Sistema informatico è accessibile – salvo diverso avviso sul Sito, ivi incluse sospensioni eccezionali – dal lunedì al venerdì, esclusi festivi, dalle ore 9:00 alle ore 18:00 CET (Central European Time).

11. Ferservizi si riserva la facoltà di far utilizzare il Sistema anche ad altri Committenti, ovvero di avvalersi – a sua volta – di sistemi di qualificazione gestiti da altri Committenti interni e/o esterni al Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, dandone, in questo caso, idonea comunicazione agli interessati.

### **Articolo 3. Durata del Sistema di qualificazione**

1. Il Sistema ha durata indeterminata.

2. I soggetti interessati possono presentare istanza di qualificazione al Sistema in ogni momento di durata dello stesso, salvo quanto previsto al successivo articolo 16, comma 5.

3. Ferservizi si riserva, in ogni caso la facoltà di:

- a) aggiornare la Normativa, ivi compresi i relativi allegati, anche introducendo modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema;
- b) porre fine, in ogni momento, ad uno o più Sottosistemi ovvero al Sistema;
- c) integrare uno o più Sottosistemi.

Quanto sopra sarà oggetto di apposito avviso e verrà reso pubblico nei modi previsti nell'art. 16.

4. Le disposizioni di cui alla presente Normativa debbono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative o regolamentari.

### **Articolo 4. Condizioni di utilizzo del Sistema Informatico e regole di condotta**

1. L'accesso al Sistema Informatico o, comunque, l'operatività/qualificazione al Sistema di Qualificazione comportano l'accettazione puntuale da parte dell'Operatore economico/Fornitore di tutti i termini, le condizioni e le avvertenze contenuti nella presente Normativa e sue successive modifiche, nonché, comunque, di quanto portato a conoscenza dell'Operatore economico sul Sito e sulla Casella di posta elettronica certificata dell'operatore economico medesimo.

2. Resta inteso che Ferservizi potrà modificare, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso, i predetti termini, condizioni ed avvertenze dandone comunicazione sul Portale.

3. È esclusivo onere dell'Operatore economico/Fornitore il controllo costante del Sito e della Casella di posta elettronica certificata del medesimo e, quindi, la conoscenza di detti termini, condizioni ed avvertenze.

4. Gli Operatori economici/Fornitori sono tenuti ad utilizzare il Sistema secondo buona fede ed esclusivamente per le finalità di cui alla presente Normativa; i predetti soggetti, pertanto, restano responsabili per le eventuali violazioni delle disposizioni di legge e regolamentari, per qualsiasi illecito amministrativo, civile e penale.

5. Gli Operatori economici/Fornitori si obbligano, altresì, a porre in essere tutte le cautele e, comunque, le azioni necessarie ad evitare che attraverso il Sistema si attuino turbative nel corretto funzionamento delle attività istituzionali di Ferservizi, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la falsità in atti, la turbativa d'asta, gli accordi di cartello.

6. Per la determinazione del tempo nella tenuta del Sistema di Qualificazione, ivi incluse le comunicazioni, nonché per tutte le procedure per le quali sarà utilizzato il Sistema, è adottato e farà fede il CET (Central European Time) tempo medio dell'Europa centrale, che è l'ora del primo fuso orario, quello immediatamente ad est del fuso orario zero, in anticipo di 1 ora sul tempo UTC (UTC +01:00), dove per UTC deve intendersi il tempo universale coordinato (detto anche Tempo Medio di Greenwich (GMT)), misura ufficiale del tempo nel mondo, indipendente dai fusi orari.

#### **Articolo 5. Soggetti ammessi al Sistema di qualificazione**

1. Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema i soggetti indicati all'articolo 34 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Non è ammessa l'iscrizione al Sistema di Qualificazione da parte di Operatori economici riuniti (*ex art. 37, comma 1, lett. g D.Lgs. n. 163/06*). Resta fermo, tuttavia, che per le procedure di gara, il soggetto qualificato e invitato individualmente, avrà la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di Operatori riuniti (art. 37, comma 12, D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163). Quest'ultima facoltà potrà essere preclusa – nell'ambito degli atti della singola procedura di affidamento - ai soggetti che siano invitati alla stessa procedura.

2. I soggetti richiedenti la qualificazione dovranno soddisfare tutti i requisiti d'ordine generale, tecnici, professionali e finanziari di cui alle seguenti disposizioni, nessuna esclusa od eccettuata. La verifica dei requisiti di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettera A, è operata nel caso di Consorzi anche nei riguardi di tutti i consorziati indicati per i singoli Sottosistemi.

Ai fini della verifica dei requisiti di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettere B, C e D, per i Consorzi di cui alle lettere b), c) ed e) dell'art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06 si tiene conto sia dei requisiti del Consorzio, sia di quelli dei consorziati.

3. Possono presentare istanza di qualificazione anche soggetti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea in possesso, comunque, dei requisiti di cui al successivo articolo 8 ovvero soggetti stabiliti in Paesi terzi, con i quali l'Italia o l'Unione Europea abbiano concluso intese o



accordi (bilaterali, multilaterali) di reciprocità per garantire l'accesso al mercato degli appalti di forniture e/o servizi e/o lavori di cui al Sistema.

4. Possono presentare istanza di qualificazione al Sistema soggetti che, ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al successivo articolo 8, comma 1, lettere B e/o C, intendano avvalersi dei requisiti di imprese ausiliarie. In tale ipotesi, l'istanza di qualificazione, di cui al successivo articolo 6, unitamente alla documentazione richiesta ai sensi della Normativa, deve essere accompagnata anche da apposita dichiarazione con la quale le imprese ausiliarie, dei cui requisiti il soggetto istante si avvalga, assumono l'obbligo, anche nei confronti di Ferservizi, di mettere a disposizione le risorse oggetto di avalimento, in favore dell'istante medesimo, per tutto il periodo di validità della qualificazione.

Non è ammessa la contemporanea qualificazione, per la stessa Categoria di forniture/prestazioni/lavorazioni, di un soggetto che intenda avvalersi dei requisiti di un'impresa ausiliaria e di quest'ultima. Non è ammessa la qualificazione di un soggetto che si avvalga dei requisiti di un'impresa ausiliaria, nel caso in cui tali requisiti o parte di essi abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto.

#### **Articolo 6. Istanza di qualificazione**

1. I soggetti che intendono ottenere la qualificazione al Sistema sono tenuti a presentare tramite il Portale acquisti apposita istanza, redatta in lingua italiana. Devono essere redatti in lingua italiana anche tutti gli allegati all'istanza (dichiarazioni, documenti, certificati, ecc.).

2. Le istanze di qualificazione al Sistema devono essere predisposte esclusivamente in via telematica, attraverso l'accesso sul Sito, seguendo le modalità ivi indicate. In particolare, l'Operatore economico interessato dovrà fornire le proprie generalità, i dati e le informazioni personali e relative all'Impresa. L'Operatore economico dovrà selezionare le categorie ricomprese nei diversi "Sottosistemi" per cui richiede la qualificazione e, ove prevista, indicare la relativa classe di importo.

3. Una volta completata la Procedura on line di iscrizione al Sistema secondo le istruzioni fornite dal Portale, viene generato il documento di istanza di qualificazione, con tutte le informazioni ed i dati forniti, che dovrà essere sottoscritto con Firma Digitale dal richiedente ed inviato tramite il Portale.

4. L'istanza deve essere compilata e sottoscritta, dai seguenti soggetti:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) da un legale rappresentante, ovvero da procuratore munito dei necessari poteri, se si tratta di società.

5. Qualora siano redatti in una lingua diversa dall'italiano, l'istanza di qualificazione ed ogni altro documento prodotto dall'istante (dichiarazioni, documenti, certificati, ecc.) devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana, di cui sia certificata la conformità al testo originale da parte di un'autorità consolare o diplomatica italiana con sede nel Paese in cui l'istanza, le dichiarazioni, i documenti di cui sopra sono stati redatti. La conformità al testo originale può essere certificata anche da una traduzione giurata.

6. L'istanza di qualificazione consta dei seguenti elementi:

- a) istanza con indicazione del sottosistema e delle categorie di interesse per la/e quale/i si richiede la qualificazione e le ulteriori informazioni/dichiarazioni necessarie ai fini della qualificazione, ivi incluse quelle relative ai requisiti generali, alla capacità economica finanziaria e tecnica;
- b) documentazione complementare (certificato di iscrizione CCIAA con dicitura antimafia in corso di validità e copia dell'eventuale procura qualora il soggetto richiedente sia un procuratore, ecc.), nonché i documenti richiamati all'articolo 9 e nelle rispettive Schede Tecniche.

Il documento di cui alla precedente lettera a) è generato dal Portale e deve essere sottoscritto con Firma Digitale dall'Operatore economico interessato.

I documenti di cui alla precedente lettera b) sono allegati, a cura dell'Operatore economico, sul Portale e sono dichiarati conformi all'originale ai sensi del DPR 445/2000 mediante la sottoscrizione digitale del documento di cui alla lettera a).

7. Il soggetto istante, che intenda avvalersi di requisiti di un'impresa ausiliaria ai sensi del precedente articolo 5.4, deve allegare all'istanza di qualificazione, oltre alla documentazione di cui ai precedenti punti tutta la documentazione relativa sia ai requisiti di ordine generale, sia a quelli oggetto di avvalimento, prevista al successivo articolo 9, comma 5, prodotta dall'impresa ausiliaria.

8. Sarà respinta l'istanza di qualificazione presentata da un soggetto che si avvalga dei requisiti di un'impresa ausiliaria, che abbiano già consentito la qualificazione di un altro soggetto.

9. L'Operatore economico interessato garantisce l'esattezza e la veridicità dei dati e delle informazioni personali e dell'impresa forniti, nonché delle dichiarazioni ed attestazioni riportate nella istanza di qualificazione.

10. L'Operatore economico prende atto che l'iscrizione viene effettuata sulla base di dichiarazioni sostitutive rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

11. Non è consentito ad un soggetto presentare istanza di qualificazione, nell'ambito di una medesima categoria, in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (Consorti)

ovvero di partecipare in più di un Consorzio, pena l'esclusione delle richieste presentate dal Consorzio e dal consorziato.

Fermo restando in ogni caso che nella singola procedura di gara sarà consentita la partecipazione in forma raggruppata/consorziata, con altri soggetti operativi e non invitati – o non operativi nel Sistema di Qualificazione (in relazione a quanto previsto negli atti della singola procedura di affidamento).

**12.** Presso la Casella di posta elettronica certificata dell'operatore economico, il medesimo Operatore economico/Fornitore elegge domicilio per l'invio e la ricezione di ogni comunicazione, richiesta ed invito inerente al Sistema di Qualificazione.

**13.** In particolare, tutte le comunicazioni, ivi inclusi il provvedimento di qualificazione o l'eventuale rigetto della istanza, nonché la Sospensione o la Cancellazione, si considerano validamente effettuate alla Casella di posta elettronica certificata di cui sopra. Anche l'Operatore economico/Fornitore, da parte sua, effettua tutte le comunicazioni avvalendosi esclusivamente della suddetta Casella di posta elettronica certificata.

In ogni caso, tutte le predette comunicazioni dovranno essere eseguite a norma del successivo art. 18.

**14.** Fermo quanto stabilito al successivo articolo 14 ai fini della selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta, un medesimo soggetto può essere qualificato, per la stessa Categoria di forniture/prestazioni/lavorazioni, quale componente di più consorzi ovvero in forma individuale ed in consorzio.

## **Articolo 7. Limite delle prestazioni**

**1.** Al termine del procedimento di qualificazione, Ferservizi attribuisce al soggetto istante il limite delle prestazioni per ogni Categoria di forniture/prestazioni/lavorazioni per il quale è stata richiesta la qualificazione, confermando o modificando il limite richiesto.

**2.** Il limite delle prestazioni è determinato sulla base del fatturato avente ad oggetto Beni/Servizi riconducibili alla Categoria di forniture e prestazioni per cui si richiede la qualificazione, ovvero Beni/Servizi affini (c.d. fatturato specifico), ovvero dalla SOA in caso di lavori, secondo i criteri proporzionali fissati nell'ambito di ciascun Sottosistema.

**3.** In ogni caso, i soggetti qualificati non possono partecipare a gare il cui importo a base di gara ecceda il limite delle prestazioni per cui sono stati qualificati.

**4.** Le classi d'importo di cui al presente Sistema per le forniture ed i servizi sono le seguenti:

Classe 1	fino a Euro 200.000	Classe 8	fino a Euro 6.000.000
Classe 2	fino a Euro 400.000	Classe 9	fino a Euro 8.000.000

Classe 3	fino a Euro 1.000.000	Classe 10	fino a Euro 12.000.000
Classe 4	fino a Euro 1.500.000	Classe 11	fino a Euro 16.000.000
Classe 5	fino a Euro 2.000.000	Classe 12	fino a Euro 20.000.000
Classe 6	fino a Euro 3.000.000	Classe 13	fino a Euro 30.000.000
Classe 7	fino a Euro 4.000.000	Classe 14	oltre Euro 30.000.000

Le classi d'importo di cui al presente Sistema per i lavori sono le seguenti:

Classe I	fino a Euro 258.000	Classe IV-bis	fino a Euro 3.500.000
Classe II	fino a Euro 516.000	Classe V	fino a Euro 5.165.000
Classe III	fino a Euro 1.033.000	Classe VI	fino a Euro 10.329.000
Classe III-bis	fino a Euro 1.500.000	Classe VII	fino a Euro 15.494.000
Classe IV	fino a Euro 2.582.000	Classe VIII	oltre Euro 15.494.000

## Articolo 8. Requisiti per la Qualificazione

1. I soggetti che presentano istanza di qualificazione al Sistema debbono essere muniti dei requisiti di seguito indicati:

### ***A - Requisiti d'ordine generale***

a) iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura per attività compatibili con l'esercizio delle attività previste nelle categorie prestazionali/di lavorazioni per le quali si richiede la qualificazione, o equipollente iscrizione, secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

b) possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Con riferimento alla causa di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettera f) D.Lgs. n. 163/06, si precisa che, pure in presenza di avvenuta qualificazione, Ferservizi e le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane che indirà/ranno le singole procedure di affidamento si riserva/no di non invitare a presentare offerta, motivando, i concorrenti per i quali ritenga/no non sussistere un'adeguata affidabilità professionale in quanto incorsi, negli ultimi tre anni, nella risoluzione per inadempimento di contratti stipulati dalla stessa Ferservizi o da altre Società del Gruppo FSI;

c) il possesso – **esclusivamente in caso di Fornitore residente in un Paese rientrante nella cd. "black list"** - dell'autorizzazione ex D.M. 14.12.2010 (pubblicato in G.U.R.I. 25 febbraio 2011, n. 46).

### ***B - Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria***

a) con riferimento alla capacità economica e finanziaria (requisiti speciali) per forniture e servizi, l'Operatore economico dovrà essere in possesso di:

- 1) un fatturato globale, conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi chiusi antecedentemente alla data di trasmissione della Richiesta di istanza di qualificazione ovvero nel minor periodo di attività dell'impresa, non inferiore a 1,5 (unovirgolacinque) volte il valore massimo della classe d'importo in riferimento a ciascuna categoria per la quale si richiede la qualifica;
- 2) un fatturato specifico conseguito negli ultimi 3 (tre) esercizi antecedenti la data della trasmissione della Richiesta di istanza di qualificazione ovvero nel minor periodo di attività dell'impresa, non inferiore a 1 (una) volta il valore massimo della classe d'importo per la quale si richiede l'iscrizione.

In caso di candidature per più categorie, le condizioni di cui al punto a) 1) dovranno essere rispettate con riferimento alla categoria di importo maggiore per la quale si richiede la qualificazione.

In caso di candidature per più categorie, le condizioni di cui al punto a) 2) dovranno essere rispettate con riferimento a ciascuna categoria di importo per la quale si richiede la qualificazione.

- b) con riferimento alla capacità economica e finanziaria (requisiti speciali) per lavori, l'Operatore economico dovrà essere in possesso della certificazione SOA di classifica relativa alla/e categoria/e di lavorazioni per la/e quale/i si richiede l'iscrizione.
- c) di aver conseguito il punteggio minimo definito nella "Procedura di Valutazione economico finanziaria".

### ***C - Requisiti relativi alla capacità tecnica***

I requisiti relativi alla capacità tecnica come definiti nelle Schede Tecniche.

### ***D- Requisiti per l'organizzazione aziendale per la qualità***

- a) idonea organizzazione aziendale per la qualità – avente scopo pertinente con le attività produttive in relazione alle quali viene richiesta l'iscrizione – regolata da un sistema di qualità conforme alle norme UNI EN ISO della serie 9000, ove previsto nelle Schede Tecniche.

## **Articolo 9. Documenti e titoli per la qualificazione**

1. Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera A, i soggetti istanti sono tenuti a presentare, salva, comunque, l'applicabilità delle disposizioni di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la seguente documentazione:

**a)** Certificato d'iscrizione presso la C.C.I.A.A., ovvero presso albi equivalenti nel Paese di appartenenza. Per i soggetti con sede in Italia, il certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. dovrà recare l'indicazione dell'inesistenza di situazioni o fatti ostativi ai fini dell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 - già articolo 10 della legge 1 maggio 1965, n. 575 (cd. dicitura antimafia), ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs. 3 giugno 1998, n. 252 -. Da tale certificato dovrà risultare che non sono in corso procedure per la dichiarazione di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata ovvero di qualsiasi altra situazione equivalente. Il certificato della Camera di Commercio deve riportare, inoltre, le seguenti indicazioni:

- 1) data e numero d'iscrizione;
- 2) forma giuridica del soggetto istante;
- 3) denominazione o ragione sociale;
- 4) sede, codice fiscale e partita I.V.A.;
- 5) capitale sociale e capitale versato;
- 6) data e numero d'iscrizione al registro delle imprese;
- 7) data d'inizio dell'attività;
- 8) durata;
- 9) oggetto sociale;
- 10) nominativi dei componenti gli organi sociali, con indicazione degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza ed in carica nell'anno antecedente alla data di presentazione dell'istanza;
- 11) nel caso di società in nome collettivo, nominativi di tutti i soci attuali ed in carica nell'anno antecedente alla data di presentazione dell'istanza; nel caso di società in accomandita semplice, dei soci accomandatari;
- 12) nominativo/i del/i legale/i rappresentante/i munito/i del potere di firma attuale e di quello in carica nell'anno antecedente la data di presentazione dell'istanza;
- 13) eventuali sedi secondarie o succursali.

**b)** Certificazione D.U.R.C., ovvero, per le imprese con sede in uno Stato estero, documentazione equivalente al D.U.R.C., rilasciata dal competente Istituto del Paese di appartenenza, dalla quale si rilevi l'adempimento agli obblighi contributivi, previdenziali e assistenziali;

**c)** tutti i documenti tecnici richiamati nelle Schede Tecniche.

Le Società consortili e i Consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) c) ed e) devono, inoltre, allegare copia dei seguenti atti:

- atto costitutivo;

- statuto aggiornato;
- copia dell'eventuale regolamento disciplinante i rapporti tra i soggetti consorziati.

2. Ai fini dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera B, i soggetti istanti sono tenuti a presentare copia dei seguenti atti:

**punti a) 1) e c)**

**In caso di società di capitali o di consorzi:**

- a) bilanci (stato patrimoniale e conto economico) depositati degli ultimi tre esercizi, redatti ai sensi degli artt. 2423 e segg. del codice civile comprensivi della nota integrativa, della relazione degli amministratori, di quella dei sindaci ove previsti, del verbale dell'assemblea di approvazione del bilancio, ove applicabile, tale documentazione deve essere integrata con la relazione della società di revisione.

I bilanci devono essere presentati in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;

- b) nel caso di perdite di esercizio superiori ad un terzo del capitale sociale, deve essere prodotto il verbale dell'assemblea straordinaria, ai sensi degli artt. 2446 e 2447 c.c.;
- c) qualora il bilancio venga redatto in forma abbreviata, deve essere allegato il dettaglio dei debiti e dei crediti, specificandone la natura (commerciale o finanziaria) e la relativa scadenza (a breve o a medio/lungo termine), nonché l'indicazione dettagliata di eventuali immobilizzazioni finanziarie in società controllate o collegate (art. 2359 c.c.).

**In caso di società di persone o di impresa individuale:**

- a) situazioni contabili complete degli ultimi tre esercizi (stato patrimoniale, attivo e passivo e conto economico) integrati dal dettaglio di debiti e crediti, distinti tra commerciali e finanziari e per scadenza, a breve o a medio/lungo termine.

Le situazioni contabili devono essere presentate in copia accompagnata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la conformità all'originale;

- b) modelli UNICO, o documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, relativi ai redditi degli ultimi tre esercizi, completi di tutti gli allegati (redditi da fabbricati - di impresa - da attività professionale).

**In caso di soggetti esteri:**

la presentazione di documenti equivalenti deve assumere la veste di una situazione contabile completa (stato patrimoniale e conto economico) per ciascuno degli esercizi richiesti.

**I soggetti di recente costituzione** - intendendosi come tali quelli che, in ragione della data di costituzione, siano impossibilitati a presentare almeno due bilanci/situazioni contabili -

dovranno inviare, oltre all'eventuale bilancio/situazione contabile disponibile, lo stato patrimoniale e il conto economico relativo all'esercizio concluso.

**Punto a) 2)**

- a) Autodichiarazione rilasciata da Revisore contabile o Società di revisione o dal Collegio sindacale della Società, ove tenuta, dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero dal Commercialista iscritto all'Albo dei Revisori contabili attestante il fatturato specifico per il Sottosistema di beni/servizi/lavori per il/i quale/i è stata richiesta l'iscrizione; ovvero copia autentica (dichiarazione attestante la conformità all'originale firmata digitalmente) delle fatture quietanziate necessarie a raggiungere l'importo dichiarato.

Ferservizi si riserva la facoltà di richiedere una documentazione integrativa nel caso in cui quanto prodotto non consenta una corretta valutazione economico-finanziaria.

3. Al fine di accertare il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere C e D, Ferservizi si riserva di effettuare o far effettuare visite tecniche presso i soggetti da qualificare o qualificati nonché presso le imprese ausiliarie dei cui requisiti detti soggetti intendano avvalersi ai sensi del precedente articolo 5.4

4. I soggetti istanti, che abbiano già presentato la documentazione idonea a comprovare anche solo parte dei requisiti necessari ai fini della qualificazione al Sistema, possono, qualora essa sia ancora in corso di validità, evitarne l'ulteriore presentazione dichiarando che essa è già in possesso di Ferservizi ed indicando la struttura destinataria nonché la data del precedente inoltro.

5. Nel caso di avvalimento, il possesso dei requisiti di cui al precedente punto 8 in capo all'impresa ausiliaria, della quale il soggetto istante intende avvalersi, ai sensi del precedente articolo 5.4, deve essere dimostrato mediante la produzione, da parte di quest'ultimo, dei documenti di seguito specificati:

**a) Una dichiarazione del soggetto istante medesimo:**

- attestante l'avvalimento di tutti o parte dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere B e/o C , con specificazione degli stessi e dell'impresa ausiliaria che li possiede;
- con cui si impegna a comunicare a Ferservizi, ai sensi del successivo articolo 12, le circostanze che fanno venire meno la messa a disposizione delle risorse dell'impresa ausiliaria di cui si avvale.

**b) Una dichiarazione dell'impresa ausiliaria:**

- attestante il possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera A, corredata con tutta la documentazione di cui ai precedenti commi;
- con cui si obbliga, verso il soggetto istante e verso Ferservizi a mettere a disposizione, in via esclusiva e irrevocabile, le risorse oggetto di avvalimento a favore del soggetto istante, per



tutto il periodo di validità della qualificazione, attestando il possesso dei requisiti dei quali il soggetto istante intenda avvalersi, corredata di tutta la documentazione prevista ai precedenti commi;

- con cui si impegna verso Ferservizi a comunicare, entro venti giorni dal loro verificarsi, le circostanze che fanno venir meno la messa a disposizione delle risorse al soggetto istante.

c) Una dichiarazione congiunta del soggetto istante e dell'impresa ausiliaria, dei cui requisiti detto istante si avvale, con la quale le due imprese si dichiarano responsabili in solido nei confronti di Ferservizi in relazione alle prestazioni oggetto degli eventuali contratti che il medesimo soggetto istante dovesse sottoscrivere con Ferservizi, rientranti nella/le Categoria/e di forniture/prestazioni/lavorazioni interessati dall'avvalimento.

#### **Articolo 10. Esito dell'istanza di qualificazione**

1. Ferservizi avvierà le procedure di qualificazione al Sistema dei soggetti istanti secondo l'ordine progressivo in cui le relative istanze, complete di tutte le dichiarazioni e/o documentazioni richieste, sono pervenute.

2. L'esito dell'attività di qualificazione sarà comunicato a mezzo posta elettronica certificata entro sei mesi dalla data in cui l'istanza di qualificazione è pervenuta sul Sistema Informativo (ovvero "Portale"), completa di tutte le dichiarazioni e le documentazioni richieste ai sensi della Normativa, con la specifica indicazione della/le Categoria di forniture/prestazioni/lavorazioni e del relativo limite delle prestazioni per cui il soggetto chiede di essere qualificato. Qualora Ferservizi ritenga che il termine di cui al precedente periodo non possa essere rispettato, nei due mesi successivi alla presentazione dell'istanza di qualificazione, comunicherà al soggetto istante i motivi della proroga, indicando il nuovo termine entro cui l'esito del procedimento di qualificazione sarà comunicato. Il termine del procedimento di qualificazione, comunque, non potrà essere in ogni caso superiore a nove mesi dal ricevimento della predetta istanza, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4.

3. Nell'ipotesi in cui la documentazione presentata a corredo dell'istanza non sia completa, Ferservizi richiede tramite Portale al soggetto istante di precisarne i relativi contenuti e/o d'integrare le dichiarazioni rese e la documentazione prodotta, ovvero di rendere nuove dichiarazioni, o ancora di produrre ulteriore documentazione.

4. In tali ipotesi, il termine di cui al precedente comma 2 è sospeso a decorrere dalla data di trasmissione della richiesta di chiarimenti e/o integrazioni e sino alla data in cui detti chiarimenti e/o integrazioni saranno pervenuti sul Sistema Informatico (ovvero "Portale").

5. La mancata integrazione dei documenti necessari al completamento della domanda entro 2 mesi dalla richiesta comporterà l'annullamento del procedimento di qualificazione.

6. Nell'ipotesi in cui, nelle more della qualificazione al Sistema, i soggetti istanti segnalino una o più variazioni nei requisiti d'idoneità, ai fini della decorrenza del termine di cui al comma 2 del presente articolo rileva il termine in cui è pervenuta la segnalazione dell'ultima variazione intervenuta.

7. Sulla base dei requisiti di qualificazione, Ferservizi può accogliere le istanze pervenute limitando la qualificazione a parte della/le Categoria/e di forniture/prestazioni/lavorazioni richiesti o a limiti delle prestazioni diversi da quelli indicati dai soggetti richiedenti.

8. Il Responsabile del Sistema di Qualificazione comunica l'esito del procedimento di qualificazione, a mezzo Portale Acquisti, ai soggetti istanti. In particolare i soggetti istanti saranno invitati a prendere visione all'interno della propria area riservata del provvedimento adottato.

9. In caso di esito negativo del procedimento di qualificazione, il soggetto istante:

- a) non ha diritto ad alcun rimborso per le spese sostenute ai sensi del successivo articolo 15 della Normativa;
- b) non potrà presentare nuova istanza di qualificazione prima di un anno dalla data di emissione dell'atto di diniego della qualificazione.

10. Nel caso in cui il soggetto istante abbia in corso con Ferservizi, ovvero con altre società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, contestazioni per gravi inadempienze in relazione a precedenti contratti, quest'ultima si riserva la facoltà di sospendere il procedimento di qualificazione fino alla definizione delle contestazioni in corso. L'eventuale decisione di Ferservizi di sospendere tale procedimento sarà comunicata dal Responsabile del Sistema di Qualificazione al soggetto istante tramite Portale Acquisti.

11. Ai fini della qualificazione al Sistema, Ferservizi si riserva la facoltà di effettuare ogni eventuale ulteriore controllo in ordine alla documentazione ed alle dichiarazioni rese dai soggetti istanti.

## **Articolo 11. Validità della qualificazione, dequalificazione, sospensione della qualificazione e cancellazione dal Sistema**

1. La qualificazione ha validità triennale a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta adozione del provvedimento di qualificazione o di rinnovo.

2. Nel periodo di validità della qualificazione, Ferservizi è in facoltà di procedere alla dequalificazione, alla sospensione e cancellazione dal Sistema, qualora si verificano una o più tra le condizioni di cui ai successivi commi 5, 6, 7, e 8.

3. Inoltre, nel corso del triennio di validità della qualificazione, Ferservizi potrà comunque procedere alla verifica della permanenza dei requisiti in capo al soggetto qualificato anche mediante visite ispettive e/o richieste documentali.

4. La dequalificazione è disposta da Ferservizi qualora sia stato accertato che il soggetto:

- a) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità tecnica nonché all'organizzazione aziendale per la qualità se previsto, di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere C e D;
- b) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria in base ai criteri indicati dalla "Procedura di Valutazione economico-finanziaria".

5. La sospensione della qualificazione è disposta da Ferservizi qualora sia stato accertato che il soggetto:

- a) abbia conseguito un peggioramento dei requisiti relativi alla capacità economico finanziaria, tale da far venire meno le condizioni di affidabilità di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera B, in base ai criteri indicati dalla "Procedura di Valutazione economico-finanziaria";
- b) non sia più in possesso anche soltanto di uno dei requisiti relativi alla capacità tecnica, nonché del requisito dell'organizzazione aziendale per la qualità, ove previsto, di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere C, punti a) e b), e D;
- c) abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con Ferservizi (es. gravi ritardi, inadempienze nell'esecuzione della prestazione, etc.);
- d) abbia in corso una vertenza giudiziaria promossa da Ferservizi ovvero da altre Società del Gruppo FSI;
- e) abbia omissso, ovvero ritardato la segnalazione delle variazioni e/o l'invio dei documenti di cui al successivo articolo 12.

Inoltre, Ferservizi si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di disporre la sospensione della qualificazione nel caso in cui uno qualunque dei soggetti indicati al comma 1, lett. b) e c), dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/06 sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per avere posto in essere comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza dell'esercizio ferroviario in relazione a forniture/servizi/lavori resi nell'ambito di contratti stipulati con Ferservizi, ovvero con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

6. L'atto di sospensione è efficace fintantoché non siano venuti meno i motivi che l'abbiano determinato.

7. Qualora sia stata disposta per omessa o ritardata segnalazione delle variazioni, secondo quanto previsto dal successivo articolo 12, comma 2, ovvero per mancato invio dei documenti di cui al successivo articolo 12, comma 6, la sospensione non può, comunque, eccedere l'anno; il perdurare del mancato invio dei documenti per tutto il periodo di sospensione comporta la cancellazione dal Sistema.

Per tutta la durata della sospensione è preclusa la presentazione dell'istanza di rinnovo della qualificazione, ovvero di una nuova istanza, anche quale componente di soggetti riuniti ai sensi del precedente articolo 6.

Resta inteso che il soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di sospensione, non può, in alcun caso, presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure per le quali Ferservizi si avvalga del Sistema.

8. La cancellazione è disposta da Ferservizi qualora sia accertato che il soggetto:

- a) abbia ceduto a terzi un contratto, ovvero ne abbia affidato a terzi l'esecuzione totale o parziale senza preventiva autorizzazione di Ferservizi;
- b) non sia più in possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera A;
- c) incorra, nell'arco dei tre anni di validità della qualificazione, nella seconda sospensione.

Inoltre, Ferservizi si riserva a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di disporre la cancellazione della qualificazione nel caso in cui uno qualunque dei soggetti indicati al comma 1, lett. b) e c), dell'art. 38 D. Lgs. n. 163/06, sia stato condannato con sentenza penale, ancorché non passata in giudicato, per fatti che abbiano compromesso la sicurezza dell'esercizio ferroviario in relazione a forniture/servizi resi nell'ambito di contratti stipulati con Ferservizi ovvero con altre Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

9. Il soggetto nei cui confronti sia stata disposta la cancellazione dal Sistema non può essere invitato a presentare offerta e/o acquisire commesse nelle procedure di affidamento per le quali Ferservizi si avvalga del Sistema. Esso, inoltre, non può presentare una nuova istanza di qualificazione:

- i) prima che sia venuta meno la causa che ha determinato l'adozione dell'atto di cancellazione disposto ai sensi della lettera b) del precedente punto 8;
- ii) prima che siano decorsi due anni dalla data di adozione dell'atto di cancellazione, qualora questo sia stato disposto ai sensi delle lettere a), e c) del precedente punto 8.

10. Gli atti di dequalificazione, sospensione e cancellazione dal Sistema, vengono comunicati al soggetto interessato per iscritto a mezzo Portale Acquisti, con l'indicazione dei motivi che ne hanno determinato l'adozione.

**11.** Il soggetto, nei cui confronti sia stato disposto un atto di dequalificazione o sospensione, può presentare, ai fini dell'eventuale revoca da parte di Ferservizi di detti atti, apposita istanza con le modalità di cui al precedente articolo 6, con la quale dichiara il venir meno delle cause che ne hanno determinato l'adozione, fornendo gli elementi necessari al fine di comprovare quanto affermato.

**12.** Ferservizi dispone la revoca dell'atto di sospensione qualora sia decorso il termine di durata della sospensione disposta per omessa o ritardata comunicazione delle variazioni di cui al successivo articolo 12.

**13.** In ogni caso, la revoca degli atti di dequalificazione e sospensione viene comunicata al soggetto interessato mediante il Portale Acquisti.

**14.** Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti può costituire causa di Sospensione o Cancellazione dal Sistema di Qualificazione, oltre che di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

## **Articolo 12. Segnalazione delle variazioni, aggiornamento e mantenimento della qualificazione**

**1.** I soggetti qualificati e quelli in corso di qualificazione devono comunicare a Ferservizi tutte le variazioni rilevanti ai fini della qualificazione – relative sia alla loro organizzazione e struttura, sia ai loro requisiti – che eventualmente intervengano durante il periodo di validità della qualificazione. Tale obbligo si estende anche alle variazioni della medesima natura, che riguardino le imprese ausiliarie dei cui requisiti i soggetti qualificati si siano avvalsi ai sensi del precedente articolo 5.4.

**2.** La comunicazione di cui al presente comma è effettuata con le modalità indicate al precedente articolo 6 e al successivo articolo 18, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui dette variazioni si sono verificate.

**3.** L'omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui al precedente comma 1 dà luogo, nel caso di soggetti già qualificati, al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente articolo 11 per almeno tre mesi e, nel caso di soggetti non ancora qualificati, alla sospensione del procedimento di qualificazione.

**4.** Qualsiasi variazione, anche in mancanza di comunicazione di parte, può comportare una modifica d'ufficio della qualificazione.

**5.** I soggetti qualificati possono richiedere a Ferservizi l'aggiornamento della qualificazione, in base ad intervenute variazioni nel requisito di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere B e/o C. L'istanza d'aggiornamento deve contenere l'indicazione del nuovo limite delle prestazioni

richiesto. Per tale ipotesi, la durata della qualificazione rimane invariata e fissata in tre anni dalla data in cui la comunicazione di cui al precedente articolo 11, comma 1 è stata ricevuta dal soggetto interessato.

6. I soggetti qualificati, al fine del mantenimento della qualificazione al Sistema, devono presentare nel mese antecedente la scadenza dell'anno d'iscrizione:

- a) (se tenuti alla presentazione dei bilanci) copia dei bilanci, riclassificati in base alla disciplina comunitaria, corredati dalla relativa nota di deposito, entro due mesi dalla loro approvazione;
- b) (se non tenuti alla presentazione dei bilanci) copia delle dichiarazioni annuali IVA e del Modello Unico corredati dalla relativa ricevuta di presentazione, entro due mesi da detta presentazione;
- c) autodichiarazione rilasciata da Revisore contabile o Società di revisione o dal Collegio sindacale della Società, ove tenuta, dotato degli opportuni requisiti ai fini del controllo contabile ovvero dal Commercialista iscritto all'Albo dei Revisori contabili attestante il fatturato specifico per il Sottosistema di beni/servizi/lavori per la/le quale/i è stata richiesta l'iscrizione; ovvero copia autentica (dichiarazione attestante la conformità all'originale firmata digitalmente) delle fatture quietanziate necessarie a raggiungere l'importo dichiarato.

7. L'omessa o tardiva presentazione della documentazione di cui al precedente comma 6 dà luogo al provvedimento di sospensione della qualificazione di cui al precedente articolo 11, comma 7.

8. Ferservizi si riserva la facoltà di richiedere eventuale documentazione integrativa per permettere la valutazione dei requisiti relativi alla condizione economico-finanziaria.

9. Ai fini del mantenimento della qualificazione Ferservizi può effettuare o far effettuare l'esecuzione di visite ispettive per accertare il reale mantenimento degli altri requisiti previsti.

10. L'eventuale esito negativo del procedimento di mantenimento della qualificazione viene comunicato a mezzo posta elettronica certificata al soggetto qualificato indicandone i motivi.

### **Articolo 13. Rinnovo ed estensione della qualificazione**

1. I soggetti qualificati possono presentare istanza per il rinnovo della qualificazione. A tal fine, trasmettono almeno sei mesi prima della data di scadenza della validità della qualificazione, apposita istanza nei termini di cui al precedente articolo 6, corredata dell'intera documentazione adeguatamente aggiornata. Ai fini del rinnovo, si applicano le medesime disposizioni che disciplinano la qualificazione al Sistema.

2. Nel caso in cui la domanda di rinnovo, corredata di tutta la necessaria documentazione, pervenga entro i termini previsti, e cioè sei mesi prima della scadenza, l'esito positivo del

procedimento di rinnovo determina il prolungamento della qualificazione di 3 anni a partire dalla data di scadenza.

3. Nel caso in cui la domanda di rinnovo pervenga successivamente ai termini previsti al precedente punto 2, e cioè entro sei mesi prima della scadenza, l'esito positivo del procedimento di rinnovo potrebbe decorrere da una data successiva a quella di scadenza, determinando, pertanto, un periodo di non qualificazione (potrebbe non essere assicurata la continuità della qualificazione del soggetto interessato).

4. Ferservizi comunica al soggetto l'esito del rinnovo a mezzo Portale Acquisti .

5. Ai fini del rinnovo della qualificazione, la documentazione necessaria per la valutazione della capacità economico-finanziaria, di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettera B, deve essere riferita all'ultimo esercizio approvato ufficialmente.

6. L'esito negativo del procedimento di rinnovo della qualificazione, debitamente motivato, viene comunicato tramite Portale Acquisti.

7. Il soggetto già qualificato può chiedere l'estensione della qualificazione ad altra/e Categoria/e di forniture/prestazioni/lavorazioni prevista/e dal Sistema. In tal caso, il soggetto istante deve presentare apposita istanza allegando la documentazione di cui al precedente articolo 8, comma 1, lettere B, C e D, relativa alla/le Categoria/e di forniture/prestazioni/lavorazioni per la/le quale/i richiede l'estensione.

8. La qualificazione relativa alla Categoria di forniture/prestazioni/lavorazioni per la quale si richiede l'estensione decorre dalla data di comunicazione dell'esito positivo del relativo procedimento.

#### **Articolo 14. Selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta**

1. Qualora intenda avvalersi del Sistema di qualificazione, Ferservizi inviterà tramite il Portale/Sistema Informatico a presentare offerta i soggetti qualificati nella/le Categoria/e di forniture/prestazioni/lavorazioni corrispondente/i alla tipologia delle prestazioni oggetto di affidamento.

2. In ogni caso, è vietata la presentazione, alla medesima procedura di affidamento, di offerta in forma singola e quale componente di un soggetto riunito di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, ovvero quale componente di più soggetti riuniti. Nell'ipotesi di soggetti riuniti di cui al precedente articolo 5, comma 2, lettere d) ed e), il divieto di cui al presente comma non opera con riguardo a consorziati diversi da quelli per conto dei quali il Consorzio, in sede di offerta, ha indicato di concorrere.

3. La selezione dei soggetti da invitare a presentare offerta ha luogo tenendo conto del limite delle prestazioni di ciascun soggetto, ai sensi di quanto stabilito al precedente articolo 7.

4. La scelta dei soggetti in un numero almeno pari a 5 avviene garantendo una adeguata rotazione tra quelli iscritti nella relativa Categoria di forniture/prestazioni/lavorazioni, qualora esistenti, per limite delle prestazioni adeguato.

5. Ferservizi si riserva, nei casi in cui per le particolari condizioni di mercato il costituirsi di soggetti riuniti può limitare la concorrenza, la facoltà, con la lettera d'invito, di vietare la presentazione di offerte in forma raggruppata da parte di imprese iscritte in forma singola al Sistema.

### **Articolo 15. Rimborso spese**

1. L'avvio da parte di Ferservizi del procedimento di qualificazione per ciascun Sottosistema, ovvero di rinnovo, di estensione o ancora di aggiornamento dei limiti delle prestazioni è, in ogni caso, subordinato alla trasmissione di copia della ricevuta attestante l'avvenuto versamento da parte del soggetto istante di un importo forfettario pari ad € 1.000,00 (Euro mille/00), a titolo di rimborso delle spese tecnico-amministrative secondo le modalità indicate nel Portale Acquisti.

### **Articolo 16. Pubblicità**

1. L'avviso dell'esistenza del Sistema, redatto in lingua italiana, è pubblicato, con cadenza annuale, con le modalità indicate dall'articolo 223, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.

2. Ferservizi si riserva la facoltà di ricorrere a forme di pubblicità ulteriori per rendere nota l'esistenza del Sistema.

3. Le eventuali modifiche ai criteri di qualificazione ed ai requisiti d'idoneità necessari per la qualificazione al Sistema verranno comunicate agli Operatori economici interessati mediante pubblicazione sul profilo di Committente.

4. Ferservizi comunica con le modalità di cui al precedente comma 1 la propria intenzione di porre fine al Sistema.

5. Eventuali istanze di qualificazione, mantenimento, aggiornamento, rinnovo ed estensione della qualificazione, pervenute successivamente alla pubblicazione dell'avviso di cessazione del Sistema non saranno prese in considerazione qualora la cessazione del Sistema sia prevista nei sei mesi successivi alla pubblicazione dell'avviso in questione.

6. Il materiale documentario necessario per la qualificazione, mantenimento, rinnovo ed estensione è gratuitamente consultabile e scaricabile dal profilo di Committente.

### **Articolo 17. Limitazioni e deroghe nell'utilizzo del Sistema**



1. Ferservizi utilizzerà di regola il Sistema qualora, nella Categoria di forniture/prestazioni/lavorazioni del relativo Sottosistema/settore, siano stati qualificati almeno cinque soggetti.

2. Tuttavia, qualora i soggetti qualificati siano inferiori a cinque, Ferservizi, a proprio insindacabile giudizio, può avvalersi del Sistema.

#### **Articolo 18. Comunicazioni e modalità di trasmissione**

1. L'utilizzo dell'Account comporta per l'Operatore economico stesso l'accettazione integrale e completa dei termini e delle condizioni di utilizzo del Sistema Informatico di cui alla presente Normativa e comunque pubblicati sul Sito. Ogni utilizzazione difforme comporta responsabilità esclusiva dell'Operatore economico e può essere causa di Cancellazione dal Sistema di Qualificazione.

2. Qualsiasi comunicazione inviata agli Utenti e scambiata tra questi si avrà per eseguita con le modalità indicate dagli articoli 45 e seguenti D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ("Codice dell'Amministrazione Digitale") e s.m.i..

3. Le registrazioni compiute dal Sistema, i collegamenti e le operazioni poste in essere dagli Utenti, effettuate ed archiviate in conformità alle disposizioni tecniche e normative vigenti e, in particolare, all'articolo 43 del D.Lgs. n. 82/2005, vengono conservate e fanno piena prova nei confronti degli Utenti stessi. Tali registrazioni hanno carattere riservato e non verranno divulgate a terzi, salvo i casi in cui la legge disponga altrimenti.

4. Ferservizi ed il Responsabile del Sistema di Qualificazione non potranno comunque essere ritenuti responsabili per eventuali malfunzionamenti del Sistema che in qualsiasi modo possano pregiudicare o ritardare la consegna delle comunicazioni al destinatario finale.

5 È altresì onere ed obbligo dell'Operatore economico interessato mantenere sempre in perfetta funzionalità, efficienza e capacità:

- a) la connessione al Sistema;
- b) la casella di posta elettronica certificata indicata al momento di presentazione dell'istanza di qualificazione.

6. Ferservizi, ove possibile, comunicherà tempestivamente tramite il Sito gli interventi di manutenzione del Sistema Informatico. Gli Utenti, in ogni caso, prendono atto ed accettano che l'accesso al Sistema possa essere in ogni momento sospeso o limitato per la realizzazione dei necessari interventi tecnici volti a ripristinare o migliorare il funzionamento o la sicurezza del Sistema stesso.

## **Articolo 19. Cancellazione volontaria**

1. Il Fornitore può cancellarsi in ogni momento sul sistema, fermi restando gli obblighi già assunti.
2. Successivamente alla Cancellazione, l'Operatore economico può esclusivamente revocare la propria cancellazione a sistema nel termine di 6 (sei) mesi dalla data di cancellazione. Decorso tale termine, la cancellazione diviene definitiva.
3. Alla Cancellazione volontaria consegue la disabilitazione dell'Account (salva la possibilità per l'Operatore economico di accedere al sistema per revocare la cancellazione).

## **Articolo 20. Conservazione dell'Account**

1. L'Account necessario per l'accesso e l'utilizzazione del Sistema informatico è personale e deve essere conservato dagli Operatori economici con la massima diligenza e non deve essere divulgato o, comunque, ceduto a terzi.
2. Gli Operatori economici sono tenuti ad utilizzare l'Account sotto la propria esclusiva responsabilità, nel rispetto dei principi di buona fede e correttezza, senza recare pregiudizio al Sistema, agli Utenti e/o a terzi.
3. Gli Operatori economici in possesso di Account si obbligano a comunicare immediatamente al Responsabile del Sistema di qualificazione di Ferservizi l'eventuale smarrimento, sottrazione, uso improprio o abusivo di tale strumento, esonerando espressamente Ferservizi ed il Gestore del Sistema Informatico da qualsivoglia responsabilità per eventuali conseguenze pregiudizievoli o danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati ad essi o a terzi a causa dell'utilizzo dell'Account.
4. Per esigenze di sicurezza, ogni anno sarà necessario procedere alla modifica della password, con le modalità indicate nel Sito, fermo restando che in ogni caso tutti gli atti compiuti con l'utilizzazione dei codici assegnati saranno ritenuti vincolanti ed imputabili al titolare dell'Account.
5. Nel caso in cui un Operatore economico abbia dimenticato il proprio Account, dovrà richiedere a Ferservizi, seguendo le indicazioni riportate sul Sito, le modalità di assegnazione di un nuovo Account.
6. Tutti gli Operatori economici iscritti nel Sistema di Qualificazione sono tenuti a rispettare la normativa vigente in materia di utilizzo e conservazione dello strumento della Firma Digitale, esonerando espressamente Ferservizi da qualsiasi responsabilità per conseguenze pregiudizievoli di qualsivoglia natura, che fossero arrecate agli stessi o a terzi a causa dell'utilizzo e conservazione dello strumento della Firma Digitale.

7. Con l'utilizzo dell'Account e/o della Casella di posta elettronica certificata dell'Operatore economico, tutte le manifestazioni di volontà, le azioni, gli atti e/o i fatti posti in essere tramite il Sistema, sono imputati incontestabilmente al soggetto cui sono stati rilasciati.

8. Le operazioni effettuate nell'ambito del Sistema sono riferibili all'Operatore economico iscritto e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle Registrazioni di Sistema.

9. Tutti gli atti e i documenti dell'istanza devono essere sottoscritti a mezzo di certificato di firma digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori, previsto dall'articolo 29, comma 1, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA.

Non si considerano validi ed efficaci atti e documenti non sottoscritti secondo la modalità richiesta.

Le disposizioni di cui all'articolo 21 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oltre alla firma elettronica rilasciata da un ente ricompreso tra quelli accreditati da DigitPA ovvero accreditati in altri Stati dell'Unione europea ai sensi dell'art. 3, paragrafo 2, della direttiva 1999/93/CE, si applicano anche se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla direttiva 1999/93/CE del 13 dicembre 1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, ed è accreditato in uno Stato membro;
- b) il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di cui alla medesima direttiva;
- c) il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

10. Il mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici di volta in volta richiesti può costituire causa di Sospensione o Cancellazione dal Sistema di Qualificazione, oltre che di risarcimento dei danni eventualmente provocati.

## **Articolo 21. Garanzie e manleva**

1. Salvi i casi di dolo o colpa grave, Ferservizi ed il Responsabile del Sistema di Qualificazione non saranno in nessun caso ritenuti responsabili per qualunque genere di danno, diretto o indiretto, che dovessero subire gli Utenti o eventuali terzi a causa o comunque in connessione con l'accesso, l'utilizzo o il funzionamento del Sistema.

2. Gli Operatori economici si impegnano a manlevare ed a tenere indenne Ferservizi, risarcendo qualunque pregiudizio, danno, costo e onere di qualsiasi natura, ivi comprese le eventuali spese legali, che dovessero essere addebitate o sofferte dalla stessa Ferservizi, e/o da terzi a causa di

violazioni della presente Normativa e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente.

3. In caso di violazioni della presente Normativa e/o di utilizzo scorretto del Sistema o di violazioni della normativa vigente, oltre a quanto stabilito nella presente Normativa, Ferservizi si riserva il diritto di agire per il risarcimento dei danni, diretti e indiretti, patrimoniali e di immagine, eventualmente subiti.

## **Articolo 22. Obbligo di riservatezza**

1. Ferservizi informa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 che i dati personali dei soggetti e dei suoi rappresentanti e/o referenti saranno trattati da Ferservizi, ovvero da terzi autorizzati (tra cui in primo luogo BravoSolution S.p.A. – Gestore del Sistema), per le finalità di cui all'allegata scheda informativa pubblicata nell'apposita sezione del sito web con particolare riferimento all'istituzione, gestione e tenuta del Sistema di Qualificazione.

2. Con l'inoltro dell'istanza di qualificazione, il soggetto richiedente consente il trattamento dei propri dati per le predette finalità.

## **Articolo 23. Foro Competente**

Per ogni questione o controversia nascente in ordine alla interpretazione, applicazione, esecuzione della presente Normativa, sarà competente in via esclusiva il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio.

## **Articolo 24. Responsabilità**

1. Agli Utenti del Sistema Informatico possessori di un Account, è imputata qualunque azione compiuta all'interno del Sistema, anche sulla base del semplice accesso attraverso l'utilizzo del proprio Account.

2. L'Operatore economico prende atto ed accetta che l'utilizzo del Sistema non comporterà alcun preventivo controllo del rispetto della normativa vigente da parte del Gestore del Sistema Informatico stesso, né di Ferservizi, ed il medesimo Operatore economico è, pertanto, responsabile in via esclusiva in caso di violazione della suddetta normativa e per qualunque genere di illecito.

3. Gli Operatori economici sono consapevoli che la falsità in atti e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e costituiscono causa d'esclusione dalla partecipazione a procedure ad evidenza pubblica, oltre che essere causa di Cancellazione dal Sistema di Qualificazione. A tal riguardo, qualora il responsabile del Sistema di

Qualificazione ravvisi una discrasia tra le dichiarazioni rese e le risultanze del controllo *ex art.* 71 del D.P.R. n. 445/2000, verranno adottati tutti i provvedimenti consequenziali, non esclusa la comunicazione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ove ne ricorrano i presupposti.

#### **Articolo 25. Gestore del Sistema Informatico**

1. Il Gestore del Sistema informatico, BravoSolution S.p.A., è il soggetto *ex art.* 290 D.P.R. n. 207/2010 incaricato da Ferservizi alla esecuzione dei servizi di gestione e conduzione del Sistema e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del Sistema medesimo, assumendone ogni responsabilità al riguardo.
2. Il Gestore del Sistema controlla i principali parametri di funzionamento del Sistema stesso, segnalando eventuali anomalie del medesimo.
3. Il Gestore del Sistema è altresì incaricato della conservazione dei documenti prodotti dagli Utenti e inviati attraverso il Sistema nell'ambito delle procedure di Qualificazione e, in generale, delle procedure relative al Sistema di Qualificazione.
4. Il Gestore del Sistema è, in particolare, responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso e riveste il ruolo di amministratore di sistema e, comunque, è responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali.
5. Inoltre, il Gestore del Sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati personali e cura, per conto della Ferservizi, gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di autorizzazione.

#### **Articolo 26. Normativa applicabile**

1. Per quanto non espressamente disciplinato nella presente Normativa, e successive eventuali modifiche, e, comunque, ad integrazione della stessa, si applicano le seguenti disposizioni normative:
  - D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
  - D.Lgs. 7 marzo-2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale, e successive modificazioni ed integrazioni;
  - D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Disposizione di Gruppo 126/AD del 15/04/2009 - “Procedure per la gestione delle attività negoziali delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato”, approvate dal CdA di Ferrovie dello Stato S.p.A. (oggi Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.) nella seduta del 26.11.2008;
- Regolamento delle gare on line (per l'espletamento delle successive procedure di affidamento) consultabile sul sito <https://www.acquisitionlineferservizi.it>.

2. Le disposizioni della presente Normativa sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore anche successivamente all'adozione della medesima.

3. In ogni caso, Ferservizi si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di apportare alla presente Normativa tutte le modifiche che si rendessero necessarie ed opportune ad assicurare le funzionalità del Sistema, nel rispetto dei principi stabiliti dal diritto comunitario e nazionale.

4. In tal caso le modifiche apportate saranno pubblicate sul Sistema.

## **Articolo 27. Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nella presente Normativa, con particolare riferimento alle cause di esclusione ed ai requisiti di capacità nell'ambito dei rispettivi settori di appartenenza, si applicano le norme di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

2. Ferservizi è, inoltre, espressamente manlevata da qualsivoglia responsabilità qualora sia impossibile contattare gli Operatori economici alla Casella di posta elettronica certificata indicata nell'istanza di qualificazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 9, D.Lgs 163/2006 i compiti di responsabile del Sistema di Qualificazione vengono affidati al dott. Paolo Fratoni.